

STATUTO SOCIALE

Art. 1°/- Denominazione

E' costituito un consorzio con attività esterna denominato

EUROPEAN CONSORTIUM OF ANCHORS PRODUCERS

in forma abbreviata detto **ECAP**.

Art. 2°/- Sede

Il consorzio ha sede in Bergamo, via Monte Grappa n. 7 e può istituire sedi secondarie, anche in altre località nonché di sopprimerle.

Art. 3°/- Scopo e oggetto

Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di:

- a) dare ai consorziati assistenza e tutela ai loro legittimi interessi e operare per lo sviluppo ed il progresso dell'attività dei consorziati stessi nel rispetto della qualità, della sicurezza e dell'ambiente;
- b) svolgere e promuovere servizi ed attività di ricerca e di consulenza per il miglioramento e l'innovazione dei prodotti e dei processi;
- c) partecipare attivamente, con studi, prove, ricerche e quant'altro necessario, al processo internazionale in corso per la preparazione di norme, benestari tecnici e linee guida anche per l'apposizione del marchio CE;
- d) rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese consorziate nei rapporti con gli organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, in sede nazionale ed internazionale, nonché in quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, convegni nazionali ed internazionali nei quali la

presenza del consorzio risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;

- e) svolgere in generale attività e servizi a favore dei consorziati anche per promuovere e favorire accordi di interesse comune fra le imprese consorziate, fra di loro o con altri Enti;
- f) svolgere attività di comunicazione per dare una corretta immagine dell'attività del consorzio e dei suoi consorziati;
- g) svolgere quelle attività che gli organi statutari riconoscono utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4°/- Durata

La durata del consorzio è fissata al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 5°/- Fondo Consortile

Il fondo consortile è inizialmente pari alla somma dei contributi iniziali versati dai consorziati fondatori.

Il contributo iniziale, che ciascun nuovo consorziato è tenuto a versare, è stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Il fondo comune del consorzio è costituito dai contributi dei consorziati, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore del consorzio stesso.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata del consorzio e pertanto le imprese consorziate, che per un qualsivoglia motivo cessano di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e di assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Il consiglio direttivo gestisce il fondo comune.

Art. 6°/- Consorziati

Sono tali le piccole e medie imprese europee industriali, artigianali e commerciali, enti, istituzioni, associazioni che esercitano un'attività collegata a quella del FISSAGGIO nel settore edile.

Art. 7°/- Ammissione

Per essere ammessi in qualità di consorziati occorre presentare domanda al consiglio direttivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda che intende aderire al consorzio, corredata dei dati caratteristici dell'azienda e da tutti quei documenti che vengano ritenuti opportuni dal consiglio direttivo.

Nella domanda deve essere esplicitamente indicato che l'impresa ha preso visione del presente statuto e che lo stesso si intende integralmente accettato.

Sull'accettazione della richiesta di ammissione delibera in modo inappellabile il consiglio direttivo.

Art. 8°/- Rappresentanti

Ciascuna impresa consorziata deve designare un delegato che la rappresenti in tutti i rapporti con il consorzio.

Art. 9°/- Obblighi dei consorziati

L'adesione al consorzio comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, oltre a tutte le deliberazioni degli organi consociativi.

Il consorziato, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile.

Il consorziato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al consorzio ogni variazione relativa alla forma giuridica della società, ovvero alla ragione sociale, alla denominazione, all'oggetto, alla sede,

al capitale sociale, nonché ad ogni altro elemento utile alla identificazione dell'azienda sotto il profilo civilistico, commerciale e fiscale.

Art. 10°/- Contributi annuali e straordinari

I consorziati sono tenuti a versare il contributo annuale stabilito dal consiglio direttivo.

I consorziati, nel cui specifico interesse il consorzio abbia stipulato contratti di durata pluriennale con soggetti terzi sono obbligati a versare i contributi annuali sino alla scadenza di tutte le obbligazioni nascenti da tali contratti.

Il consiglio direttivo potrà richiedere contributi straordinari in funzione di particolari necessità o particolari servizi richiesti specificatamente da alcuni consorziati.

Art. 11°/- Recesso

L'impresa consorziata può recedere dal consorzio con richiesta da inviarsi, con lettera raccomandata, al consiglio direttivo entro il 30 giugno di ciascun anno; il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta stessa.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 34 e resta salvo quanto stabilito dall'art. 13.

Non è possibile recedere prima della conclusione di tutti i contratti di durata pluriennale posti in essere dal consorzio con soggetti terzi anche nell'interesse del consorziato che intende recedere e ai quali il consorziato ha aderito con impegno al sostenimento delle spese.

Art. 12°/- Sostenitori

Il consiglio direttivo ha la facoltà di ammettere a far parte del consorzio anche aziende o soggetti che rivestiranno la qualifica di sostenitori. Tali soggetti dovranno versare una quota associativa annuale, stabilita annualmente dal consiglio direttivo, potranno assistere alle assemblee dei consorziati, ma

non avranno diritto di voto.

Art. 13°/- Esclusione

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:

- abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente statuto ovvero a quelle assunte per suo conto dal consorzio.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto ad alcuna liquidazione della quota di partecipazione.

Art. 14°/- Organi

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Art. 15°/- Cariche

Tutte le cariche derivanti dalla partecipazione agli organi del consorzio sono gratuite.

Possono far parte degli organi sociali i rappresentanti delle imprese consorziate muniti di adeguati poteri in base alle cariche sociali ricoperte nelle rispettive aziende o i soggetti appositamente delegati.

Art. 16°/- Assemblea dei consorziati

L'assemblea è costituita dai rappresentanti dei consorziati, in regola con i versamenti dei contributi e

che non abbiano formulato al consiglio direttivo domanda di recesso dal consorzio.

E' ammessa la delega scritta rilasciata ad altro consorziato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Art. 17°/- Assemblea - Compiti

E' di competenza dell'assemblea:

- a) discutere e deliberare in merito alle relazioni del presidente circa l'andamento del consorzio;
- b) discutere e deliberare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) indicare il numero dei componenti il consiglio direttivo e procedere alla loro nomina;
- d) modificare lo statuto;
- e) sciogliere il consorzio e nominare i liquidatori;
- f) emanare direttive al consiglio per il miglior raggiungimento degli scopi consortili.

Le assemblee che hanno per oggetto il punto d) ed e) sono straordinarie, le altre sono ordinarie.

L'assemblea non può deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno.

Sono valide le assemblee anche non convocate nei modi di legge e secondo quanto previsto dal presente statuto qualora siano presenti tutti i consorziati e tutti i membri del consiglio direttivo.

Art. 18°/- Assemblea ordinaria

L'assemblea può essere convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente o dal consiglio direttivo o da un numero di consorziati rappresentante almeno un quinto dei consorziati stessi.

Alla convocazione dell'assemblea ordinaria provvede almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, il presidente con lettera raccomandata, o con fax, o con telegramma, o con e-mail da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà contenere le indicazioni

del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno della prima.

Art. 19°/- Assemblea straordinaria

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente o dal consiglio direttivo o da un numero di consorziati rappresentante almeno un quinto dei consorziati stessi.

La convocazione sarà effettuata secondo le formalità previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 20°/- Assemblea - Presidenza

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal presidente del consorzio, od in caso di suo impedimento da un consigliere designato dall'assemblea stessa.

Il presidente sarà assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21°/- Assemblea - Validità

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai consorziati stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 35.

Art. 22°/- Assemblea - Voti

In assemblea tutti i consorziati che hanno regolarmente sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione hanno diritto ad un voto.

Art. 23°/- Presidente

Il presidente del consorzio è nominato dal consiglio direttivo ed è scelto nell'ambito dei membri del consiglio stesso; dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

E' l'esecutore delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può deliberare su richiesta del presidente il rimborso delle spese vive sostenute dai consiglieri nell'esecuzione del loro mandato.

Art. 24°/- Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri da tre a sette eletti fra i consorziati o i loro mandatari, e dura in carica tre anni.

Art. 25°/- Consiglio Direttivo - Appartenenza

Due dei membri del consiglio direttivo devono essere nominati dai consorziati fondatori del consorzio.

Art. 26°/- Consiglio - Cooptazione

Qualora si rendessero vacanti posti di consiglieri eletti dall'assemblea, il consiglio può procedere per cooptazione al proprio completamento fino alla metà suoi componenti.

Se il numero dei posti resisi vacanti dovesse risultare superiore alla metà dei membri del consiglio, il presidente, entro un mese dal determinarsi di tale situazione dovrà convocare l'assemblea per la

nomina di altrettanti consiglieri.

I consiglieri eletti nel corso del triennio seguono, agli effetti della decadenza, il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito.

Art. 27°/- Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo in particolare:

- a) nomina il presidente;
- b) esamina ed approva o respinge le richieste di adesione e di recesso presentate al consorzio dai consorziati o dai sostenitori;
- c) esamina e propone all'assemblea le iniziative di interesse per il consorzio;
- d) formula annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da proporre all'assemblea insieme alla misura dei contributi dovuti dai consorziati;
- e) determina le quote associative iniziali, annuali, straordinarie;
- f) nomina commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee al consorzio;
- g) predisporre e sottopone all'approvazione dell'assemblea generale dei consorziati le eventuali modifiche al presente statuto;
- h) delibera l'esclusione dei consorziati, ai sensi dell'art. 13.

Art. 28°/- Poteri del consiglio

Al consiglio direttivo sono demandati i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento dell'attività propria del consorzio, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo

all'assemblea.

Il consiglio stesso ha la facoltà di delegare al presidente e/o ad uno dei propri membri tutte o parte delle attribuzioni che gli competono.

Può altresì nominare rappresentanti, anche non consorziati, in organi o enti esterni al consorzio.

Il consiglio dovrà dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o da ogni altro consigliere.

Art. 29°/- Convocazione del consiglio direttivo

La convocazione del consiglio direttivo deve essere fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata, o fax, o telegramma, o e-mail spediti almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di urgenza motivata la convocazione può essere fatta per mezzo di telegramma, o fax, o e-mail da spediti almeno tre giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio deve essere convocato ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri in carica, e, comunque, almeno una volta per semestre.

Art. 30°/- Riunioni del consiglio

Il consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le votazioni in seno al consiglio direttivo avvengono a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevarrà il voto del presidente della singola seduta di consiglio.

Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario.

Il presidente del consorzio presiede di diritto il consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito da un consigliere nominato dal consiglio stesso.

Art. 31°/- Commissioni

Per particolari necessità di studio possono essere nominate speciali commissioni, i cui membri saranno designati dal consiglio direttivo.

Di queste commissioni possono essere chiamati a far parte anche funzionari e consulenti del consorzio.

Ogni commissione deve essere presieduta da un membro del consiglio direttivo.

Art. 32°/- Bilanci

Gli esercizi finanziari vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio deve essere compilato un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo.

Entrambi vengono formulati dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea generale ordinaria dei consorziati.

Art. 33°/- Modifiche

Le modifiche del presente statuto sono di competenza dell'assemblea generale straordinaria dei consorziati e dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza.

Art. 34°/- Recesso

Ai consorziati dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.



REGISTRED OFFICE: C/O STUDIO FARINA VIA MONTE GRAPPA, 7 - 24121 BERGAMO (I) - REGISTRED CODE/WAT: IT 02938810161
ECAP - VIA LEGIONARI IN POLONIA, 29/B - 24128 BERGAMO - ITALY - TEL/FAX +39.035.50 98 495 - INFO@ECAP-SME.ORG - WWW.ECAP-SME.ORG

Art. 35°/- Scioglimento

Lo scioglimento del consorzio deve essere deliberato dall'assemblea generale straordinaria su proposta del consiglio direttivo o di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del numero dei voti spettanti.

Per la validità delle decisioni di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti al complesso dei consorziati.

Art. 36°/- Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme di diritto comune.